



# Legal Newsletter n. 2/2020

**Marzo - Aprile**

—

**Tax & Legal**

**Updates:**

Corporate & Commercial

Governance Regulatory & Compliance

Privacy

Labour

Intellectual Property

—

[kpmg.com/it](http://kpmg.com/it)





# Sommario

## Corporate & Commercial

Termine di approvazione dei bilanci durante l'emergenza sanitaria, obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore e congelamento della continuità aziendale.....	4
Modalità di svolgimento delle assemblee in tempo di crisi.....	4
Rinviata l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa.....	5
Sospensione temporanea degli obblighi legati alla riduzione del capitale per perdite e del regime di postergazione in caso di finanziamento dei soci.....	5
Quote di genere nella composizione degli organi sociali delle società quotate: modifiche al regolamento emittenti.....	6

## Governance, Regulatory & Compliance

Anche l'ente straniero privo di sede in Italia risponde degli illeciti 231.....	7
---	---

## Privacy

I chiarimenti del Garante Privacy sul Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro.....	8
--	---

## Labour

COVID-19: possibilità di rinnovare e prorogare i contratti a termine anche in pendenza di ammortizzatori sociali.....	10
Trasferimento d'azienda illegittimo: il dipendente ha diritto alla retribuzione anche dall'impresa cedente.....	10

## Intellectual property

Ambush Marketing.....	12
Estesa la validità dei titoli di Proprietà Industriale con il decreto 'Cura Italia'.....	13
Il Consorzio del Parmigiano Reggiano vince contro Campbell's.....	13

# Corporate & Commercial

## Termine di approvazione dei bilanci durante l'emergenza sanitaria, obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore e congelamento della continuità aziendale

Con il **Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020**, recante misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per le famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, come **convertito** con modificazioni **nella Legge n. 27 del 24 aprile 2020**, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 (c.d. '**Decreto Cura Italia**'), il **termine ordinario di approvazione dei bilanci** di esercizio previsto dagli artt. 2364, comma 2, e 2478-*bis* del codice civile (che per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 sarebbe dovuto scadere il 29 aprile 2020) è stato **posticipato al 28 giugno 2020** venendo così a coincidere con il maggior termine previsto nei casi di rinvio a 180 giorni.

Si ricorda che entro tale termine le società a responsabilità limitata che per due esercizi consecutivi abbiano superato i limiti dimensionali previsti dall'art. 2477 del codice civile, come modificati, dovranno altresì procedere alla **nomina dell'organo di controllo o del revisore**, in conformità a quanto previsto dalla Legge n. 8 del 28 febbraio 2020, di conversione del Decreto Legge n. 162 del 30 dicembre 2019, recante disposizioni urgenti in materia di proroga dei termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (c.d. Decreto Milleproroghe).

Si segnala che, con riguardo alla **Società europea** (SE) di cui al Regolamento (CE) n. 2157/2001 ed alla Società cooperativa europea (SCE) di cui al Regolamento (CE) n. 1435/2003, la Commissione europea ha presentato al Consiglio lo scorso 29 aprile una proposta di rinvio al 31 dicembre 2020 del termine entro cui deve riunirsi l'assemblea generale annuale, altrimenti previsto entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Al fine di neutralizzare gli effetti della crisi economica e consentire alle imprese che prima dell'emergenza sanitaria presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei propri bilanci, il legislatore ha inoltre disposto che i bilanci possano essere predisposti nella prospettiva della **continuità aziendale** se la stessa risultava sussistere prima dell'avvio dell'emergenza sanitaria, richiamando in nota integrativa le risultanze dell'ultimo bilancio di esercizio chiuso anteriormente al 23 febbraio 2020.

Tale possibilità risulta prevista dal Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e speciali (c.d. 'Decreto Liquidità'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020, sia per i bilanci di esercizio chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati alla data dell'8 aprile 2020, che per i bilanci di esercizio che chiuderanno entro il 31 dicembre 2020.

## Modalità di svolgimento delle assemblee in tempo di crisi

Per le assemblee convocate entro il 31 luglio 2020 (ovvero entro la data, se successiva, fino a cui risulterà in vigore lo stato di emergenza sanitaria), troveranno applicazioni le specifiche disposizioni del Decreto Cura Italia.

Più specificamente, le assemblee delle società potranno svolgersi, anche in deroga alle previsioni statutarie, mediante mezzi di telecomunicazione purché garantiscano l'identificazione dei partecipanti e l'esercizio del voto, senza la necessità che presidente e segretario si trovino nello stesso luogo.

L'espressione del voto potrà avvenire in via elettronica o per corrispondenza e, nelle società a responsabilità limitata, anche mediante consultazione scritta o per consenso espresso per iscritto, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 2479, comma 4, del codice civile.

Nelle società quotate, ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di scambio o con azioni diffuse tra il pubblico in misura rilevante, sarà possibile, anche in deroga alle previsioni statutarie, designare il rappresentante previsto dall'art. 135-*undecies* del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, per le assemblee sia ordinarie che straordinarie.



Si potrà inoltre prevedere che gli interventi in assemblea si svolgano esclusivamente tramite tale rappresentante al quale potranno essere conferite anche deleghe o sub-deleghe.

Consob ha fornito indicazioni operative in materia di modalità di svolgimento delle assemblee con propria Comunicazione n. 3 del 10 aprile 2020 e con le FAQ del 29 aprile 2020.

## Rinviata l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa

Con il **Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020**, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e speciali (c.d. '**Decreto Liquidità**'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020, il Governo ha disposto il rinvio all'**1 settembre 2021** dell'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al D.Lgs. n. 14 del 12 gennaio 2019.

Il codice della crisi d'impresa avrebbe dovuto trovare applicazione integrale a partire dal 15 agosto di quest'anno. Tuttavia, vista la situazione di difficoltà legata all'emergenza sanitaria, il Governo già nel mese di marzo aveva posticipato al 15 febbraio 2021 l'entrata in vigore degli obblighi di segnalazione da parte di organi di controllo/revisore e creditori pubblici qualificati.

Il quadro macroeconomico che si è venuto a delineare per gli effetti economici provocati dall'emergenza derivante dall'epidemia di COVID-19 e per le ripercussioni economiche e finanziarie di tale evento eccezionale di cui si prevede il protrarsi anche dopo la cessazione dell'epidemia, hanno indotto il legislatore a rinviare l'entrata in vigore del codice della crisi d'impresa nel suo complesso.

Resta in vigore il corollario di norme, tra cui quelle di modifica del codice civile relative agli assetti organizzativi ed agli obblighi di nomina degli organi di controllo, già entrate in vigore lo scorso anno.

## Sospensione temporanea degli obblighi legati alla riduzione del capitale per perdite e del regime di postergazione in caso di finanziamento dei soci

Con il **Decreto Legge n. 23 dell'8 aprile 2020**, recante misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché di interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e speciali (c.d. '**Decreto Liquidità**'), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 94 dell'8 aprile 2020, il Governo ha disposto la sospensione fino al 31 dicembre 2020 dell'applicazione degli artt. 2446, commi 2 e 3, 2447, 2482-*bis*, commi 4, 5 e 6, e 2482-*ter* del codice civile, così come l'operatività della causa di scioglimento della società in caso di perdita del capitale sociale.

Tale previsione, come indicato dal Governo stesso, mira ad evitare che la perdita del capitale, dovuta alla crisi sanitaria verificatasi nel corso degli esercizi chiusi al 31 dicembre 2020, ponga gli amministratori di troppe imprese nell'alternativa tra l'immediata messa in liquidazione, con perdita della prospettiva di continuità per imprese anche redditizie, e il rischio di esporsi alla responsabilità per gestione non conservativa ai sensi dell'art. 2486 del codice civile.

Il Governo inoltre, al fine di incentivare i canali necessari per assicurare un adeguato rifinanziamento delle imprese in questo periodo di crisi, ha previsto la temporanea disattivazione, per il periodo dall'8 aprile al 31 dicembre 2020, dei meccanismi di postergazione previsti dagli artt. 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile dei finanziamenti effettuati a favore della società da parte dei soci o dei soggetti che esercitano attività di direzione e coordinamento.

Il Governo ha ritenuto infatti che, nell'attuale situazione congiunturale, l'applicazione di tali meccanismi che mirano a sanzionare situazioni in cui la società disponga di mezzi per l'esercizio dell'impresa prevalentemente sotto forma di finanziamento anziché di capitale (c.d. sottocapitalizzazione), potrebbe disincentivare il coinvolgimento dei soci a fronte di un quadro economico che ne richiede invece il maggior coinvolgimento possibile ai fini dell'accrescimento dei flussi di finanziamento dell'impresa nel loro complesso.



## **Quote di genere nella composizione degli organi sociali delle società quotate: modifiche al regolamento emittenti**

Con propria delibera n. 21359 del 13 maggio 2020, Consob ha approvato le modifiche al Regolamento Emittenti di adeguamento al Testo Unico della Finanza, come modificato dalla Legge n 160 del 27 dicembre 2019, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022, per prorogare gli effetti della Legge n. 120 del 12 luglio 2011, concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo delle società quotate in mercati regolamentati (c.d. legge Golfo-Mosca).

Le modifiche regolamentari, adottate al termine di una consultazione con il mercato finanziario, confermano l'impostazione di cui già alla Comunicazione Consob del 30 gennaio scorso. In particolare, con la delibera summenzionata Consob ha ribadito che il criterio per il computo dei posti negli organi sociali da riservare al genere meno rappresentato sia - come regola generale e in continuità rispetto alla disciplina previgente - quello dell'arrotondamento per eccesso, dovendosi prevedere l'arrotondamento per difetto solo nel caso di organi sociali formati da tre componenti, tenuto conto dell'impossibilità aritmetica di garantire l'equilibrio di genere in base all'arrotondamento per eccesso, così come già segnalato dai primi commentatori della norma.

Ricordiamo infatti che le quote di posti negli organi sociali di gestione e di controllo riservata al genere meno rappresentato è stato da ultimo innalzato da un terzo (33%) a due quinti (40%).

Consob inoltre ha chiarito mediante le modifiche regolamentari che il rafforzamento dei presidi voluto dal legislatore a tutela del genere meno rappresentato debba intendersi valere per sei mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo degli organi sociali successivo al primo gennaio 2020.



# Governance, Regulatory & Compliance

## Anche l'ente straniero privo di sede in Italia risponde degli illeciti 231

Con la sentenza n. 11626 dello scorso 7 aprile, la Corte di Cassazione si è pronunciata sulla configurabilità della responsabilità amministrativa di cui al D. Lgs. n. 231/2001 in capo all'ente straniero privo di sede in Italia.

Nel caso di specie, la Corte d'Appello di Roma aveva riconosciuto la responsabilità amministrativa derivante da reato di due società, aventi la propria sede all'estero, in relazione ai reati presupposto di cui agli artt. 319 (Corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio), 319-ter (Corruzione in atti giudiziari) e 321 (Pene per il corruttore) del Codice Penale e, pertanto, ad entrambi gli enti era stata applicata la sanzione pecuniaria di 300 quote dall'importo di Euro 1000 ciascuna.

Con il ricorso presentato alla Corte di Cassazione da parte dei difensori degli enti, si sosteneva, *inter alia*, che i giudici di merito avessero erroneamente ravvisato la giurisdizione dell'Autorità Giudiziaria nazionale. Invero, si affermava che, nonostante le condotte criminose fossero state commesse in Italia, il rimprovero agli enti in merito alla 'colpa di organizzazione' potesse essere mosso esclusivamente nel luogo in cui gli stessi avessero il proprio centro decisionale. Pertanto, avendo tali enti la propria sede all'estero, i difensori lamentavano una violazione dell'art. 20 c.p.p. e degli artt. 5 e 25 del D. Lgs. n. 231/2001.

La Corte di Cassazione, con la pronuncia in esame, riteneva la questione infondata e, di conseguenza, rigettava il ricorso.

Innanzitutto, gli Ermellini affermavano che il D. Lgs. n. 231/2001, nel definire l'ambito applicativo delle proprie disposizioni, non prevede alcuna distinzione tra gli enti aventi sede in Italia e quelli aventi sede all'estero. Invero, la responsabilità amministrativa, per quanto autonoma, deriva dal reato e, pertanto, la giurisdizione deve essere apprezzata rispetto al luogo di consumazione del reato presupposto.

Inoltre, la Corte di Cassazione attestava che fosse del tutto irrilevante la nazionalità dell'ente, non essendovi alcuna ragione per ritenere che le persone giuridiche fossero soggette ad una disciplina speciale rispetto a quella delle persone fisiche così da sfuggire ai principi di obbligatorietà e di territorialità della legge penale. Pertanto, si affermava che, qualora il reato presupposto fosse stato commesso sul territorio nazionale, l'ente avrebbe dovuto rispondere degli effetti della propria condotta a prescindere dalla propria nazionalità o dal luogo ove si trovasse la propria sede principale.

La Corte precisava, altresì, che l'inapplicabilità alle imprese straniere delle disposizioni normative previste dal D. Lgs. n. 231/2001 e l'esonero dalla responsabilità amministrativa avrebbero realizzato un'indebita alterazione della libera concorrenza rispetto agli enti nazionali, in quanto avrebbero consentito alle prime di operare sul territorio italiano senza dover sostenere i costi necessari per la predisposizione e l'implementazione di idonei modelli organizzativi.

In conclusione, la Corte di Cassazione ha affermato quindi che l'ente è tenuto ad osservare la legge italiana a prescindere dalla propria nazionalità o dal luogo in cui abbia la propria sede legale ed indipendentemente dall'esistenza o meno, nel Paese di appartenenza, di norme che disciplinino in modo analogo la medesima materia, anche con riguardo alla predisposizione e all'efficace attuazione di modelli di organizzazione, gestione e controllo.

Alla luce di quanto finora esposto, si ravvisa chiaramente, ancora una volta, l'opportunità per gli enti aventi sede legale all'estero ma operanti in Italia di adottare idonei modelli di organizzazione, gestione e controllo, così mitigare il rischio di incorrere nella responsabilità amministrativa da reato di cui al D. Lgs. n. 231/2001.



# Privacy

## I chiarimenti del Garante Privacy sul Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro

Il Garante per la protezione dei dati personali ha pubblicato ([FAQ 4 maggio 2020](#) - [FAQ 14 maggio 2020](#)) i suoi chiarimenti sul trattamento dei dati personali effettuato dalle aziende nell'ambito dell'attuazione delle misure per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica contenute nel Protocollo condiviso tra Governo e Parti Sociali, Allegato 6 del DPCM 26 aprile 2020.

I chiarimenti e le precisazioni del Garante riguardano in particolare i seguenti aspetti:

### 1. Modalità per la registrazione delle ragioni del diniego di accesso ai locali aziendali per il superamento della soglia di 37,5°

- In caso di necessità dell'azienda di documentare le ragioni che hanno impedito l'accesso al luogo di lavoro in caso di superamento della soglia stabilita dalla legge, è consentita la registrazione della sola circostanza del superamento della soglia e non anche della temperatura rilevata.
- Quale esempio di circostanza in cui non parrebbe necessario documentare il diniego dell'accesso, il Garante precisa che i dati dei clienti nell'ambito della grande distribuzione o dei visitatori occasionali, non dovrebbero comportare, di regola, la necessità di documentare il mancato ingresso.

### 2. Acquisizione della dichiarazione del dipendente sui contatti stretti e sui luoghi di provenienza

- La richiesta di ottenere all'ingresso una dichiarazione che attesti l'assenza, negli ultimi 14 giorni, di contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e/o la non provenienza da zone a rischio secondo le indicazioni dell'OMS, può essere rivolta, oltre che ai lavoratori e ai fornitori, anche a terzi (es. visitatori e utenti). In ogni caso, l'azienda deve astenersi dal richiedere informazioni aggiuntive in merito alla persona risultata positiva, alle specifiche località visitate o altri dettagli relativi alla sfera privata di chi rilasci tale dichiarazione.

### 3. Raccomandazioni al medico per l'attività di sorveglianza sanitaria del personale

- Il medico competente, nel rispetto della normativa in materia di sorveglianza sanitaria, segnala al datore di lavoro quei casi specifici in cui reputi che la particolare condizione di fragilità connessa allo stato di salute del dipendente ne suggerisca l'impiego in ambiti meno esposti al rischio di infezione da COVID-19. Permane comunque il divieto di comunicare al datore di lavoro la specifica patologia eventualmente sofferta dal lavoratore, salvo che tale comunicazione sia richiesta per legge o disposta dagli organi competenti.
- Le visite e gli accertamenti, anche ai fini della valutazione della riammissione al lavoro del dipendente, devono essere attuati dal medico competente nel rispetto delle disposizioni generali che vietano al datore di lavoro di effettuare direttamente esami diagnostici sui dipendenti. Il datore di lavoro tratta i dati relativi al giudizio di idoneità del lavoratore alla mansione svolta e alle eventuali prescrizioni o limitazioni che il medico competente può stabilire.

### 4. Divieto per il datore di lavoro di effettuare test sierologici

- Il datore di lavoro non può effettuare test sierologici e può richiedere ai propri dipendenti di effettuare test sierologici solo se disposto dal medico competente o da altro professionista sanitario in base alle norme relative all'emergenza epidemiologica.
- I datori di lavoro possono offrire ai propri dipendenti, anche sostenendone in tutto o in parte i costi, l'effettuazione volontaria di test sierologici presso strutture sanitarie pubbliche e private (es. tramite la stipula o l'integrazione di polizze sanitarie ovvero mediante apposite convenzioni con le stesse), senza poter conoscere l'esito dell'esame.



## 5. Comunicazione dei dati dei dipendenti che hanno contratto il virus

- È vietata la comunicazione del nome del dipendente o dei dipendenti che hanno contratto il virus, ad eccezione delle comunicazioni obbligatorie alle autorità sanitarie competenti nell'ambito delle attività di individuazione dei 'contatti stretti' per la tempestiva attivazione delle misure di profilassi.
- Il Garante sottolinea che tale divieto riguarda anche la comunicazione al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza quando venga a conoscenza di informazioni - che di regola tratta in forma aggregata - rispetta le disposizioni in materia di protezione dei dati nei casi in cui sia possibile, anche indirettamente, l'identificazione di taluni interessati.

In conclusione, le FAQ del 4 e del 14 maggio costituiscono un'importante precisazione in relazione a come devono essere trattati correttamente i dati personali, anche relativi a categorie particolari, nell'ambito della FASE 2 di gestione dell'emergenza sanitaria, dove molte società stanno valutando la ripresa dell'attività lavorativa in azienda.



# Labour

## **COVID-19: possibilità di rinnovare e prorogare i contratti a termine anche in pendenza di ammortizzatori sociali**

Con la Legge n. 27 del 24 aprile 2020, il decreto 'Cura Italia' (D.L. n. 18/2020) è stato convertito in legge non senza qualche modifica rispetto al testo originario.

Tra queste, vi è l'introduzione dell'art. 19-*bis* denominato "Norma di interpretazione autentica in materia di accesso agli ammortizzatori sociali e rinnovo dei contratti a termine", che contiene alcune deroghe con riferimento alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 81/2015 in materia di contratti a tempo determinato e di contratti di somministrazione di lavoro, volte a fornire ulteriori tutele ai dipendenti assunti tramite queste tipologie contrattuali e che risultano senza dubbio maggiormente colpiti dall'attuale emergenza sanitaria.

In particolare, in considerazione dell'emergenza epidemiologica causata dal COVID-19, la suddetta norma consente ora ai datori di lavoro che accedono agli ammortizzatori sociali previsti dal decreto 'Cura Italia' di ricorrere all'utilizzo sia dei contratti a termine sia dei contratti di somministrazione di lavoro pur in pendenza, appunto, di una sospensione del lavoro o una riduzione oraria in regime di cassa integrazione guadagni.

Come noto, infatti, il D.Lgs. n. 81/2015 (all'art. 20, comma 1, lett. c), per i contratti a termine e all'art. 32, comma 1, lett. c) per i contratti di somministrazione di lavoro) pone un espresso divieto all'utilizzo delle suddette tipologie contrattuali ricorrendo una sospensione o una riduzione dell'orario di lavoro dovuta all'utilizzo della cassa integrazione guadagni.

Inoltre, l'art. 19-*bis* del decreto 'Cura Italia' prevede anche una deroga al regime del cosiddetto 'stop&go', previsto dall'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 81/2015, a norma del quale qualora il lavoratore sia riassunto a tempo determinato entro dieci giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata fino a sei mesi, ovvero venti giorni dalla data di scadenza di un contratto di durata superiore a sei mesi, il secondo contratto si trasforma in contratto a tempo indeterminato.

Sarà quindi possibile per le aziende procedere ad una nuova assunzione a termine dei suddetti dipendenti senza osservare necessariamente l'intervallo di tempo sopra descritto, evitando comunque di incorrere nella sanzione della trasformazione a tempo indeterminato del secondo contratto.

## **Trasferimento d'azienda illegittimo: il dipendente ha diritto alla retribuzione anche dall'impresa cedente**

Con l'ordinanza 21 aprile 2020, n. 7977, la Corte di Cassazione ha affermato che il lavoratore ha diritto a ricevere la retribuzione anche dall'impresa cedente dopo la data del trasferimento del ramo d'azienda se questo è dichiarato illegittimo. Risulta, a parere della Corte, irrilevante che la prestazione, dopo la cessione, sia stata eseguita solo nei confronti dell'impresa cessionaria. L'azienda cedente resta comunque obbligata a pagare la retribuzione che si cumula con gli emolumenti versati dal cessionario per l'attività effettivamente prestata.

La Corte di legittimità ha statuito che soltanto un legittimo trasferimento d'azienda comporta la continuità di un rapporto di lavoro che resta unico e immutato, nei suoi elementi oggettivi, esclusivamente nella misura in cui ricorrono i presupposti di cui all'articolo 2112 del Codice civile, il quale, in deroga all'art. 1406 del Codice civile, consente la sostituzione del contraente senza il consenso del ceduto.

L'obbligazione del datore di lavoro di corrispondere la retribuzione al lavoratore cessa in caso di legittimo trasferimento del ramo di azienda e della conseguente continuazione del rapporto di lavoro, considerato nella sua 'unicità'. Diversamente, chiarisce la Cassazione, l'irregolarità della cessione determina una duplicazione del rapporto di lavoro, con conseguente permanenza degli obblighi anche retributivi, a carico dell'originario datore di lavoro.

È evidente che l'"unicità" del rapporto di lavoro originario viene meno quando il trasferimento sia dichiarato invalido, determinando di fatto l'instaurazione di un diverso e nuovo rapporto di lavoro.



In caso di accertata nullità della cessione del ramo di azienda, le vicende risolutive del rapporto di lavoro con il cessionario, in quanto instaurato in via di mero fatto, non sono idonee a incidere sul rapporto con il cedente ancora in essere, sebbene quiescente fino alla declaratoria di nullità della cessione.

Quindi, accanto a una prestazione materialmente resa in favore del soggetto con il quale il lavoratore, illegittimamente trasferito con la cessione di ramo d'azienda, abbia instaurato un rapporto di lavoro di fatto, ve ne è un'altra " *giuridicamente resa, non meno rilevante sul piano del diritto, in favore dell'originario datore, con il quale il rapporto di lavoro è stato de iure (anche se non de facto, per rifiuto ingiustificato del predetto) ripristinato*".

Di conseguenza, al lavoratore spetta la retribuzione tanto se la prestazione di lavoro sia effettivamente eseguita quanto se il datore di lavoro versi in una situazione di mora *accipiendi* nei suoi confronti, perché, una volta offerta la prestazione lavorativa al datore di lavoro giudizialmente dichiarato tale, il rifiuto di questi rende giuridicamente equiparabile la messa a disposizione delle energie lavorative del dipendente all'utilizzazione effettiva, con la conseguenza che l'imprenditore ha l'obbligo di pagare la retribuzione. Con l'ulteriore effetto che lo stipendio corrisposto da chi non è più da considerare cessionario, e che compensa un'attività resa nell'interesse e nell'organizzazione di questi, non va detratta dall'importo della retribuzione cui il cedente è obbligato.



# Intellectual Property

## Ambush Marketing

Il 14 marzo 2020 è entrato in vigore il Decreto Legge n. 16 dell'11 marzo 2020, rubricato "*Disposizioni urgenti per l'organizzazione e lo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali Milano Cortina 2026 e delle finali ATP Torino 2021 - 2025, nonché in materia di divieto di pubblicizzazione parassitaria*" (cd. '**Decreto Ambush Marketing**' o solo '**DAM**').

Con questo provvedimento il Consiglio dei Ministri ha dato le prime disposizioni per l'organizzazione delle prossime olimpiadi e delle *finali ATP Torino 2021*, e, per ciò che qui più interessa, rafforzato "*[...] il quadro regolatorio in materia di pubblicizzazione parassitaria e di tutela dei segni notori*" legati a queste manifestazioni e ad altri simili eventi sportivi e/o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale.

Lo **scopo** della nuova normativa è quello "*di evitare che operatori economici non autorizzati da regolari contratti di sponsorizzazione pongano in essere condotte tendenti ad associare il loro marchio ad un evento sportivo o fieristico di rilevanza nazionale o internazionale*", preservando così il valore di sponsorizzazioni e licenze concesse dagli organizzatori di grandi eventi - che consentono di far fronte ai costi assai onerosi legati all'organizzazione di tali manifestazioni - contro i fenomeni cosiddetti di '**ambush marketing**', letteralmente 'pubblicità di imboscata', genericamente inteso come l'associazione indebita di un brand ad un evento mediatico.

Il **Decreto Ambush Marketing vieta infatti le attività di pubblicizzazione parassitaria** poste in essere in occasione di eventi sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale, non autorizzate dai soggetti organizzatori ed aventi la finalità di ricavare un vantaggio economico o concorrenziale e, più in particolare, secondo quanto previsto dall'art. 10 DAM, le attività volte a:

- la **creazione di un collegamento indiretto** fra un marchio o un altro segno distintivo e uno di tali eventi, qualora idoneo a indurre in errore il pubblico sull'identità degli sponsor ufficiali;
- la **falsa dichiarazione nella propria pubblicità di essere sponsor ufficiale** di uno di tali eventi;
- la **promozione del proprio marchio** o di altro segno distintivo **tramite qualunque azione**, non autorizzata dall'organizzatore, che sia idonea ad attirare l'attenzione del pubblico, posta in essere in occasione di uno di tali eventi e **idonea a generare nel pubblico l'erronea impressione che l'autore della condotta sia sponsor dell'evento** sportivo o fieristico medesimo;
- la **vendita e la pubblicizzazione di prodotti o di servizi abusivamente contraddistinti, anche soltanto in parte, con il logo dell'evento** sportivo o fieristico **ovvero** con altri segni distintivi idonei a indurre in errore circa il logo medesimo e a **ingenerare l'erronea percezione di un qualsivoglia collegamento** con l'evento ovvero con il suo organizzatore.

Sono fatte salve, e pertanto non costituiscono attività di pubblicizzazione parassitaria, "*le condotte poste in essere in esecuzione di contratti di sponsorizzazione conclusi con singoli atleti, squadre, artisti o partecipanti autorizzati a uno degli eventi*" sportivi o fieristici di rilevanza nazionale o internazionale (art. 10 DAM).

I divieti previsti dal provvedimento hanno tuttavia una **limitazione temporale**; operano dal novantesimo giorno antecedente alla data ufficiale di inizio dell'evento sportivo o fieristico fino al novantesimo giorno successivo alla sua conclusione (art. 11 DAM).

Spetterà all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ('**AGCM**') accertare e reprimere le condotte di chi ponga in essere le attività di pubblicizzazione parassitaria vietate, applicando le sanzioni pecuniarie amministrative che variano a seconda dei casi da Euro 100.000 ad Euro 2,5 milioni (art. 12 DAM).

E' fatta espressamente salva "*l'applicazione delle altre previsioni di legge a tutela dei soggetti che deducono la lesione di propri diritti o interessi per effetto delle condotte*" vietate dal Decreto Ambush Marketing (Art. 13 DAM).



## Estesa la validità dei titoli di Proprietà Industriale con il decreto 'Cura Italia'

Con la recente conversione in Legge del decreto 'Cura Italia' è stata estesa la validità dei titoli di Proprietà Industriale in scadenza durante il corrente periodo emergenziale.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 110 del 29 aprile 2020 (S.O. n. 16) è stata infatti pubblicata la legge di conversione (Legge n. 27 del 24 aprile 2020) del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 (decreto 'Cura Italia'), recante *"Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"*.

Alla luce di tale modifica, l'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, per quanto riguarda il nostro Paese, ha ufficializzato in particolare che:

*"Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, ivi inclusi quelli afferenti i titoli della proprietà industriale, in scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 31 luglio 2020, conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza."*

*Per i titoli di proprietà industriale, alla scadenza di tale periodo sarà onere dell'interessato che intenda prolungare la durata di un titolo, attivarsi con i pagamenti, nelle forme già previste dall'ordinamento, al fine di conseguire il mantenimento in vita o il rinnovo".*

L'UIBM stesso darà poi tempestiva informazione sulla data di cessazione dello stato di emergenza.

## Il Consorzio del Parmigiano Reggiano vince contro Campbell's

Il Consorzio di tutela del Parmigiano Reggiano ha ottenuto che il colosso americano produttore delle zuppe Campbell's (già comunemente note quale simbolo dell'arte pop per mezzo delle opere di Andy Warhol) elimini dalle etichette dei suoi prodotti qualsiasi riferimento (i.e. 'parmesan') al formaggio Dop italiano e ne modifichi l'aspetto esteriore.

Sulla linea di sughi dell'azienda americana denominata 'Prego' - azienda che, vale la pena di ricordare, ha un giro di affari annuali pari ad Euro 8 miliardi di fatturato l'anno - erano infatti riportate foto di porzioni di formaggio con i noti 'puntini' che vengono impressi all'origine su ogni forma di Parmigiano Reggiano.

Inoltre, i sughi Campbell's riportavano sull'etichetta anche l'ingrediente 'parmesan', quando invece l'ingrediente utilizzato effettivamente nel prodotto nulla aveva a che vedere con l'originale prodotto Dop italiano, trattandosi di altro e non ben specificato prodotto caseario.

Per questo motivo, il Consorzio, si è opposto a tali condotte ed ha richiesto all'industria conserviera statunitense di rimuovere le immagini e le diciture dai suoi prodotti, in quanto ingannevoli per gli acquirenti.

Si deve infatti ricordare che:

- il Parmigiano Reggiano è una DOP e, come tale, può essere prodotta solo in una ben specificata zona tipica: nelle province di Parma, Reggio Emilia, Modena, parte di Bologna e di Mantova;
- l'utilizzo del marchio di origine (i.e. i famosi puntini riportanti la denominazione: 'Parmigiano Reggiano') possono essere riferiti solo all'autentico prodotto italiano, che rispetta quindi i criteri per la DOP.

Di particolare interesse è la reazione del Consorzio alla soluzione favorevole della vicenda, ove è stato affermato che *"Il Consorzio è attento e pronto a combattere ogni frode. Questo successo alimenta la nostra fiducia nella battaglia contro il 'parmesan' e per la difesa del nostro prodotto, battaglia che stiamo conducendo da decenni, prima in Europa e ora nel mondo."*

*Se una multinazionale come Campbell's usa le immagini del Parmigiano Reggiano su un prodotto contenente 'parmesan', questa è la prova evidente che per i consumatori di Campbell's il nome 'parmesan' non è generico, e viene legato alla Dop".*



**Studio Associato**  
**Consulenza legale e tributaria**

**Contatti**

[it-fmLegalNewsletter@kpmg.it](mailto:it-fmLegalNewsletter@kpmg.it)

**Sedi**

**Milano**

Via Vittor Pisani 31, 20124  
Tel. 02 676441

**Ancona**

Via I° maggio 150/a, 60131  
Tel. 071 2916378

**Bologna**

Via Innocenzo Malvasia 6, 40131  
Tel. 051 4392711

**Firenze**

Viale Niccolò Machiavelli 29, 50125  
Tel. 055 261961

**Genova**

P.zza della Vittoria 15/12, 16121  
Tel. 010 5702225

**Napoli**

Via F. Caracciolo 17, 80122  
Tel. 081 662617

**Padova**

Piazza Salvemini 2, 35131  
Tel. 049 8239611

**Perugia**

Via Campo di Marte 19, 06124  
Tel. 075 5734518

**Pescara**

P.zza Duca D'Aosta 31, 65121  
Tel. 085 4210479

**Roma**

Via Adelaide Ristori 38, 00197  
Tel. 06 809631

**Torino**

C.so Vittorio Emanuele II 48, 10123  
Tel. 011 883166

**Verona**

Via Leone Pancaldo 68, 37138  
Tel. 045 8114111



[kpmg.com/it/socialmedia](https://kpmg.com/it/socialmedia)



[kpmg.com/app](https://kpmg.com/app)

Tutte le informazioni qui fornite sono di carattere generale e non intendono prendere in considerazione fatti riguardanti persone o entità particolari. Nonostante tutti i nostri sforzi, non siamo in grado di garantire che le informazioni qui fornite siano precise ed accurate al momento in cui vengono ricevute o che continueranno ad esserlo anche in futuro. Non è consigliabile agire sulla base delle informazioni qui fornite senza prima aver ottenuto un parere professionale ed aver accuratamente controllato tutti i fatti relativi ad una particolare situazione.

© 2020 Studio Associato - Consulenza legale e tributaria è un'associazione professionale di diritto italiano e fa parte del network KPMG di entità indipendenti affiliate a KPMG International Cooperative ("KPMG International"), entità di diritto svizzero. Tutti i diritti riservati.

Denominazione e logo KPMG sono marchi e segni distintivi di KPMG International Cooperative ("KPMG International").